



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 97 del 30/06/2021.

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2021:
 - REVOCA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N 48 DI DATA 12 APRILE 2021;
 - APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:35 si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020 n. 27, con l'intervento dei Signori Assessori, attraverso la piattaforma LifeSize:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
ANESI GRAZIELLA	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola presente alla seduta attraverso un collegamento su piattaforma LifeSize su cui sono proiettate le postazioni video del Sindaco e Assessori collegati alla sessione.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione circa la revoca della Delibera della Giunta Comunale n 48 di data 12 aprile 2021 e di contestuale nuova approvazione delle tariffe del servizio gestione rifiuti per l'anno 2021 con decorrenza 01 gennaio;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica dal funzionario contabile dott.ssa Michela Tabarelli e alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;

Atteso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 (legge di stabilità 2014), ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali e composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la L.P. n. 14/2014 che ha istituito, a decorrere dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni, che sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);

Vista la deliberazione consiliare n. 4 dd 16.03.2015, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per a disciplina dell'IM.I.S. e ss.mm.ii.;

Vista la disciplina complessiva della TARI, come contenuta nell'art. 1, commi 641-668 e commi 682-702 della richiamata Legge nr. 147/2013;

Viste le modificazioni alle citate disposizioni recate dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014 nr. 16;

Visto in particolare il comma 668, il quale dispone: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”;*

Rilevato che

- l'art. 8, comma 1, della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, nel far salva l'applicazione dell' art. 49 del D.Lgs. nr. 22/1997 e relativo regolamento di attuazione approvato con DPR nr. 158/1999, prevede che la

Provincia Autonoma di Trento, possa stabilire un sistema di tariffazione proprio, anche diverso rispetto a quello nazionale;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2267 del 19.10.2007, n. 3302 del 19.12.2008, n. 2540 del 23.10.2009, n. 2686 del 26.11.2010, n. 2889 del 23.12.2011, n. 2598 del 30.11.2012, n. 2805 del 30.12.2013 e da ultimo con deliberazione n. 2249 del 15.12.2014 “Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data dal 01.01.2015, della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche”, assunta d’Intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, è stato adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di gestione dei rifiuti in attuazione dell’art. 8 L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2020 è regolata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D.P.R. n. 158/1999, del successivo D.Lgs. nr. 152/2006, e della deliberazione della Giunta provinciale nr. 2972/2005 e ss.mm.;

Ritenuto pertanto di mantenere in via transitoria il “regolamento tariffario provinciale”, come individuato al precedente paragrafo, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 16 dd. 22.04.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nonché le successive modifiche - deliberazione consiliare nr. 56 dd 29.12.2014, deliberazione consiliare nr. 44 dd . 29.12.2016, deliberazione consiliare n 54 dd 30.11.2017 , deliberazione consiliare n 66 dd 28.12.2020 e deliberazione consiliare n 14 dd 12.04.2021;

Atteso che la tariffa, articolata in una parte fissa e in una parte variabile, è commisurata:

Quota fissa:

- per le utenze domestiche in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999;
- per le utenze non domestiche in relazione alle superfici degli immobili occupati dall’utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;

Quota variabile: per le utenze domestiche e non domestiche alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l’applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all’art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Vista la propria precedente deliberazione n 48 di data 12 aprile 2021 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe rifiuti per l'anno 2021;

Rilevato ora con comunicazioni di AMNU SPA di data 08.06.2021 e di data 10.06.2021 , in particolare quest'ultima con al quale è stato comunicato che :

“L'Autorità di Regolazione ARERA CON LA “Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti PEF 2021” , documento aggiornato al 15 marzo 2021 e successivamente pubblicato sul portale dell'Autorità, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta compilazione del Piano Economico Finanziario.

Tali delucidazioni hanno fatto emergere la necessità di ricalcolare i PEF approvati dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci nel mese di dicembre 2020 e conseguentemente , le tariffe approvate per l'anno 2021 , dalle varie giunte comunali.

Successivamente l'articolo 30 comma 5 del Decreto Sostegni, come riportato in calce ha previsto la possibilità di approvare le tariffe della TARI corrispettiva entro il prossimo 30 giugno, anche in caso di esigenze di modifica e provvedimenti già deliberati.

Nello specifico si è reso necessario procedere alla redazione di un nuovo PEF , poiché il metodo tariffario Rifiuti MTR ARERA nella versione integrata con le modifiche apportate con la deliberazione del 24 giugno m2020 238/2020/R/RIF e con la deliberazione del 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF prevede che:

- 1. i coefficienti di gradualità previsti dall'art 16 del MTR relativi agli obiettivi che l'ente territorialmente competente stabilisce per i gestori debbano essere applicati ai valori del PEF di ambito. Nella precedente formulazione del PEF tali coefficienti erano stati applicati solo al PEF presentato dal gestore AMNU;*
- 2. La verifica del superamento del limite di crescita annuale delle tariffe prevista dall'art 4 del MTR debba essere effettuata sui valori del PEF di ambito. Nei precedenti PEF tale verifica era stata effettuata per singolo gestore presente nell'ambito territoriale (AMNU e i Comuni con gestione diretta del servizio spazzamento);*
- 3. Le detrazioni previste dal comma 1.4 della Determina ARERA n 2/DRIF/2020 debbano debbano essere portate in detrazione del gettito tariffario netto complessivo previsto dal PEF di ambito, dopo aver verificato l'eventuale superamento del limite di crescita annuale delle tariffe previsto dall'art 4 del MTR. Nel PEF precedentemente approvato questi valori sono stati portati in detrazione dai costi riconosciuti, quindi in modo non conforme alle direttive dell'Autorità.*

Dato atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A. e opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso, assieme al budget 2021, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 23.12.2020 e la proposta tariffaria acquisiti al protocollo comunale n. 13456 del 24.12.2020 e N 13534 del 29.12.2020 ;

Visto ora il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito rettificato da AMNU S.p.A. e condiviso, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 07 giugno

2021 e la nuova proposta tariffaria così come comunicato in data 08.06.2021;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che, ai fini della stima dei costi 2021 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2020 è così ora quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	3.873.251,00	57.931,52
Costi variabili (€)	2.420.817,87	0,00
Totale (€)	6.294.068,87	57.931,52

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Vista la propria deliberazione nr 282 dd. 19.12.2019 di approvazione tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 di data 12.04.2021, con la quale, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono state introdotte per il solo anno 2021 agevolazioni tariffarie, puntualmente individuate, a favore delle utenze costrette ad interrompere la propria attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito di provvedimenti che hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, assumendo contestualmente l'onere a carico del bilancio comunale;

Vista ora la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 di data 30.06.2021, di rettifica del *Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti* in particolare della rettifica della percentuale di agevolazione della parte alla luce delle nuove risorse stanziabili a seguito dell'approvazione del DL 25 maggio 2021 n 73 - Decreto Sostegni bis - art 6;

Ritenuto doveroso provvedere alla ri-approvazione delle tariffe per tariffe servizio gestione rifiuti per l'anno 2021 nonché al contempo confermare le agevolazioni nelle misure già in vigore nell'anno 2020 oltre che all'agevolazione introdotta con la modifica del *Regolamento per l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti*, di cui alla deliberazione consiliare sopra individuata;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 nr. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, 3° comma, del D.L.vo 28.09.1998 nr. 360, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Vista la consiliare nr. 16 dd. 12.04.2021, avente oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Bilancio armonizzato di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";

Vista la giunta nr. 49 dd. 15.04.2021, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2021-2022-2023";

Visto in particolare l'articolo 30, comma 5, del Decreto Sostegni, che prevede la possibilità di approvare le tariffe della TARI corrispettiva entro il prossimo 30 giugno, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Vista la deliberazione n. 238/2020/R/rif di data 24 giugno 2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Vista la deliberazione n. 493/2020/R/rif di data 24 novembre 2020 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto in proposito l'art. 9 bis della L.P. 15.11.1993 nr. 36;

Vista la L.R. 04.01.1993 nr.1 e ss.mm. e ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare nr. 36 dd. 30.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 3 dd. 25.01.2007;

Su conforme invito del Presidente, di dichiarare altresì immediatamente eseguibile la presente, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di revocare la delibera della Giunta Comunale n 42 di data 12 aprile 2021 avente ad oggetto “ Approvazione tariffe rifiuti anno 2021” per le motivazioni in premessa;
2. di confermare il Budget 2021 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A., allegati dimessi agli atti;
3. di riapprovare per l’anno 2021 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota fissa d’ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2021 (€)	Quota variabile tariffa 2021 -rifiuto secco residuo-(€ / litro)	Quota variabile tariffa 2021 - imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale-(€ / litro)
Categoria non residenti	53,26	10,39	63,65	0,093	0,005
Componenti	Quota fissa d’ambito (€)	Quota fissa spazzamento (€)	Totale tariffa fissa 2021 (€)	Quota variabile tariffa 2021-rifiuto secco residuo-(€ / litro)	Quota variabile tariffa 2021 imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale (€ / litro)
Componenti 1	29,59	5,77	35,36	0,093	0,005
Componenti 2	53,26	10,39	63,65		
Componenti 3	68,06	13,27	81,33		
Componenti 4	88,77	17,31	106,08		
Componenti 5	106,53	20,77	127,30		
Componenti 6	121,32	23,66	144,98		

TARIFFA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota fissa (€ /mq.)	Quota spazzamento (€/mq.)	Totale quota fissa tariffa 2021 (€ /mq)	Quota variabile tariffa 2021-rifiuto secco residuo (€ / litro)	Quota variabile tariffa 2021 imballaggi leggeri mezzo raccolta stradale (€ / litro)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5193	0,0884	0,6077	0,093	0,005
02.Cinematografi e Teatri	0,3333	0,0568	0,3901		
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4650	0,0792	0,5442		
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,6820	0,1162	0,7982		
05.Stabilimenti Balneari	0,4960	0,0845	0,5805		
06.Esposizioni, Autosaloni	0,3953	0,0673	0,4626		
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,2710	0,2165	1,4875		

08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismo) senza ristorante	0,8370	0,1426	0,9796		
09.Case di Cura e Riposo	0,9688	0,1650	1,1338		
10.Ospedali	0,9998	0,1703	1,1701		
11.Uffici, Agenzie	1,1780	0,2006	1,3786		
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4728	0,0805	0,5533		
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,0928	0,1861	1,2789		
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,3950	0,2376	1,6326		
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6433	0,1096	0,7529		
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,3795	0,2350	1,6145		
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1470	0,1954	1,3424		
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	0,7983	0,1360	0,9343		
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,0928	0,1861	1,2789		
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8448	0,1439	0,9887		
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo (solo ristorazione senza str	7,4633	1,2712	8,7345		
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	5,9133	1,0072	6,9205		
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	4,8748	0,8303	5,7051		
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,1390	0,3643	2,5033	0,093	0,005
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0228	0,3445	2,3673		
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	8,7498	1,4903	10,2401		
27.Ipermercati generi misti	2,1235	0,3617	2,4852		
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,3630	0,9134	6,2764		
29.Discoteche, Night Club	1,4803	0,2521	1,7324	0,093	0,005

4. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi*, nella misura di 0,233 euro/litro, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, stabilendo in 20 litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza;
5. di confermare per l'anno 2021, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € 0,015 al litro oltre ad I.V.A. 10%;
6. di confermare per l'anno 2021, nella misura di € 0,026/litro + I.V.A. 10%, la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde giardino;
7. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
8. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del *Regolamento per l'applicazione*

della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi, in 80 (ottanta) il numero minimo annuo di litri di rifiuto indifferenziato per persona da addebitare a ciascuna utenza;

9. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in 12 svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 (ottanta) litri;
10. di stabilire, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689, nella misura del minimo edittale il pagamento ridotto delle sanzioni previste dall'art. 19 commi 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
11. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in Euro 5,00 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in Euro 2,50 per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
12. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle scuole e agli istituti scolastici legalmente riconosciuti di ogni ordine e grado, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa;
13. di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € 80,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
14. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti composte da uno o più soggetti pensionati di età superiore ai 65 (sessantacinque) anni compiuti entro la data del 1° gennaio di ogni anno, in possesso - oltre che di eventuale reddito di fabbricati per abitazione principale - di un solo reddito derivante da pensione purché non superiore ad € 8.291,66/annui (reddito 2019), aumentato annualmente in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, nonché degli importi previsti dal D.L. n. 81/2007, convertito dalla Legge nr. 127/2007, nella misura del 50% (cinquanta) della parte fissa della tariffa;
15. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera d), del Regolamento, la sostituzione del Comune alle utenze Case di cura e riposo, gestite da ONLUS, nella misura del 15% della quota variabile della tariffa;
16. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di 900 litri per manifestazione socio-

culturali o eventi aventi i requisiti;

17. di confermare per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 14, 2° comma, lettera f), del Regolamento, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 2 anni che utilizza pannolini lavabili, nella misura fissa di € 60,00 all'anno, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti, fino a concorrenza della spesa sostenuta, comprovata da idonea documentazione di acquisto;
18. di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera g), del Regolamento, la sostituzione del Comune per un importo pari ad € 40,00 per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni appartenente a famiglie composte da tre o più figli; la sostituzione opera fino al compimento del 3° anno di età;
19. di modificare, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, del Regolamento, in modo straordinario solo per l'anno 2021, la riduzione del 87,12% delle utenze non domestiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria in corso, meglio individuate alle seguenti categorie di cui all'art 14:

CATEGORIA TARIFFARIA AGEVOLATA
Categoria 01.Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto
Categoria 04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi
Categoria 06.Esposizioni, Autosaloni
Categoria 07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante
Categoria 08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante
Categoria 11.Uffici, Agenzie
Categoria 12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali - escluse le Banche e gli Istituti di credito
Categoria 13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli
Categoria 15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti
Categoria 17.Attività Artigianali Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica
Categoria 18.Attività Artigianali Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista
Categoria 19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
Categoria 20.Attività Artigianali produzione beni specifici
Categoria 21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str
Categoria 22.Mense, Birrerie, Amburgherie
Categoria 23.Bar, Caffè, Pasticcerie
Categoria 26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio

20. alla riduzione del punto 19 del presente dispositivo si sostituisce il Comune, come disposto all'art 14 bis comma 2, finanziando il relativo costo stimato in Euro 81.977,00 tramite contributi statali (art 106 comma 1 del DL 34/2020);

21. di dare atto che la spesa presunta di € 89.977,00, derivante dai punti precedenti, fa carico per € 8.000,00 al capitolo 9555/400, missione 9 programma 3 titolo 1, macroaggregato 04, e per € 81.977,00 al capitolo 9555/401 missione 9 programma 3 titolo 1, macroaggregato 04, entrambi del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021;
22. di trasmettere copia del presente provvedimento ad AMNU S.p.A;
23. provvedimento dichiarato all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2021:
- REVOCA DELIBERAZIONE DELLE GIUNTA COMUNALE N 48 DI DATA
12 APRILE 2021;
- APPROVAZIONE TARIFFE RIFIUTI PER L'ANNO 2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)